

# proposta di legge n. 164

a iniziativa del Consigliere Natali

*presentata in data 22 dicembre 2011*

---

ISTITUZIONE AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE SUD”

---

Signori Consiglieri,

anche con il Piano Socio Sanitario approvato il 16 dicembre 2011 si è dedicata attenzione alle problematiche della Sanità nella provincia di Ascoli Piceno.

Si ricorda che già nel 2009 sia due consiglieri regionali (uno di maggioranza ed uno di minoranza) poi la stessa Giunta regionale evidenziarono la necessità della istituzione di una Azienda Ospedaliera nel territorio piceno.

Da allora le necessità dei cittadini non sono state soddisfatte in alcun modo e le leggi che nelle more sono state approvate dal Consiglio Regionale hanno sviluppato il principio delle Aree Vaste (la n.5 è quella che interessa la provincia di Ascoli Piceno) ma senza l'attribuzione della personalità giuridica alle stesse ed in pratica la situazione gestionale della sanità picena è restata invariata pur se si è implicitamente avvalorato l'orientamento di concedere

anche all'estremo confine sud della Regione Marche le stesse possibilità concesse al nord della stessa, dove l'istituzione della Azienda Ospedaliera Marche Nord, anche essa ritenuta essenziale per intercettare la mobilità passiva dell'Emilia Romagna e delle Marche ed in contestualità all'orientamento manifestato per il territorio piceno, è stata realizzata sin dal luglio del 2009. E sulla base di ciò, considerando che il discorso infrastrutturale relativo alla realizzazione di un unico complesso ospedaliero in luogo dei due esistenti plessi (l'Ospedale Mazzoni e l'Ospedale Madonna del Soccorso) potrà essere differito nel tempo e conseguentemente non appare necessario l'impiego di risorse, l'istituzione della Azienda Ospedaliera Marche Sud rivela la sua necessità per migliorare la sanità nella Area Vasta n.5 ed insieme l'inesistenza di alcuna controindicazione.

**Art. 1**

*(Istituzione dell'Azienda ospedaliera)*

1. Presso l'Area Vasta n. 5 è istituita l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Sud". Tale Azienda comprende il presidio ospedaliero "Mazzoni" di Ascoli Piceno e il presidio ospedaliero "Madonna del Soccorso" di San Benedetto del Tronto, dell'Azienda danitaria unica regionale (ASUR).

2. L'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Sud" è a tutti gli effetti parte integrante del sistema sanitario regionale.

**Art. 2**

*(Costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Azienda ospedaliera)*

1. L'Azienda di cui all'articolo 1, comma 1 è costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell'articolo 5 della l. r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale).

2. L'atto aziendale ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nonché il coordinamento e l'integrazione delle attività dei servizi territoriali dell'Area vasta di riferimento con quelle dei servizi ospedalieri e degli altri soggetti erogatori pubblici e privati.

3. L'atto aziendale individua le caratteristiche delle due strutture ad alta specializzazione diversificate ed integrate, che costituiscono le articolazioni organizzative dell'Azienda, definendo la loro autonomia gestionale e operativa nell'ambito degli obiettivi e dei budget fissati dalla Giunta regionale.

**Art. 3**

*(Protocolli d'intesa)*

1. La Giunta regionale, anche a stralcio del piano socio-sanitario regionale, stipula appositi protocolli d'intesa con l'Università Politecnica delle Marche e con il Consiglio nazionale delle ricerche, demandando al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera la definizione dei relativi protocolli attuativi, nonché delle eventuali convenzioni con le altre istituzioni di ricerca italiane o estere che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

**Art. 4***(Disposizioni transitorie)*

**1.** Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Dirigente del servizio salute e sentita la commissione assembleare competente, la Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'articolo 5 della l. r. 13/2003, gli indirizzi e i criteri per l'elaborazione dell'atto aziendale di cui all'articolo 2 e per regolare i rapporti giuridici tra la nuova Azienda ospedaliera e l'Asur. Il procedimento di formazione dell'atto aziendale è disciplinato dall'articolo 5, comma 2 della l.r. 13/2003.

**2.** Entro lo stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina il Direttore generale della nuova Azienda ospedaliera.

**3.** Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'azienda le disposizioni statali e regionali vigenti. Per il finanziamento si applica in particolare l'articolo 26 della l.r. 13/2003.